



Convegno Nazionale

***Dalla Scuola della Costituzione
alla scuola dell'azienda dei quiz-INVALSI:
dieci anni di trasformazioni e di immiserimento culturale***

Martedì 28 febbraio 2012

ITGC "Salvemini/Duca D'Aosta via Giusti, 27

FIRENZE

RELAZIONE DI MICHELE SANTORO

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

10 dicembre 1948

La globalizzazione economica pervade tutti gli aspetti della vita sociale di ognuno di noi e ciò richiede politiche economiche e sociali che perseguano un benessere collettivo equitativo, cioè capaci di farsi carico della tutela dei diritti non solo civili e politici, ma soprattutto sociali. Basterebbe a tal proposito applicare i principi enunciati dai seguenti articoli della Dichiarazione:

art.25 Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà

art.26 Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.

L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

10 dicembre 1948

Nella formulazione degli articoli 25 e 26 della Dichiarazione l'individuo viene considerato come essere umano razionale e responsabile che persegue non solo il proprio vantaggio personale, ma anche finalità etico-sociali.

Occorre porre l'individuo nelle condizioni di "funzionare bene", cioè essere ben nutriti, essere curati, **sapere leggere e scrivere**, potersi occupare liberamente, partecipare alla vita della comunità, avere rispetto di sé, vivere a lungo e risiedere in un ambiente salubre (**Amartya Sen**)

Bisogna concepire lo **sviluppo umano** come il processo di trasformazione della società che consenta a ogni essere umano, soggetto ad una qualsiasi forma di privazione, di acquisire e di esercitare i funzionamenti di base e di ampliare la propria libertà di scelta di vita.

CRESCITA O SVILUPPO?

La parola sviluppo può essere intesa come:

- **crescente disponibilità di merci e ricchezza materiale**
- **realizzazione dei diritti di uguaglianza, d'istruzione, di salute, di pace, di lavoro, di libertà e di dignità**

Se si sceglie il **primo significato**, tale termine è ambiguo, perché le risorse naturali del pianeta sono limitate e ciò che si sottrae alla natura oggi non ci sarà più domani; quello che s'inquina oggi farà sentire i suoi effetti negativi domani. Le implicazioni sono strettamente legate agli attuali modi di produzione e ai livelli di consumi. Maggiori consumi nei paesi più sviluppati economicamente richiedono maggiori consumi di energia, quindi cambiamenti climatici che determinano minore disponibilità di acqua e di cibo, a causa delle ripercussioni sull'agricoltura

Sviluppo Umano

I diritti sociali sanciti dagli articoli 25 e 26 esprimono il concetto di benessere o, per dirla con le parole di Amartya Sen, di "funzionare bene". In pratica le categorie usate sono tutte strettamente correlate fra loro e concorrono a definire un importante indicatore, cioè l'Indice di Sviluppo Umano. Questo indicatore è stato creato dall'UNDP (*United Nations Development Programme*- delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) in inglese è HDI.

Indice di Sviluppo Umano

Aspetti per determinare l'indice:

- * **durata della vita** (speranza di vita alla nascita). È il risultato a sua volta di una moltitudine di altri fattori quali il regime alimentare, il livello di assistenza sanitaria
- * **conoscenze**, espresse da altri indicatori quali il tasso di alfabetizzazione (adulti > di 15 anni in grado di leggere e scrivere) e il rapporto lordo di iscrizione (rapporto fra iscritti ai diversi gradi di istruzione e la popolazione totale: **testimoniano la possibilità delle persone di accedere ai mezzi di comunicazione e quindi di poter partecipare in maniera attiva e consapevole a tutti i livelli della vita sociale ed economica**
- * **risorse**. Riguarda la dimensione economica della vita degli individui è misurata con il PIL pro capite che è corretto con il PPA (parità di potere d'acquisto)

Portuali di San Francisco

SE NON CONOSCI I TUOI DIRITTI
NON LI PUOI USARE,
SE NON LI USI
LI PERDI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA **(articoli: 3, 9, 30, 33, 34 e 38)**

La **Costituzione della Repubblica Italiana** non solo ha recepito i principi enunciati dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, ma li ha perfino anticipati tanto è vero che la Carta Costituzionale del nostro Paese è stata approvata dall'Assemblea Costituente il **22 dicembre 1947** e promulgata dal capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il **27 dicembre 1947** ed è **entrata in vigore il 1° gennaio 1948**.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 27 dicembre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

Baron
1947

ARTICOLO 3

- **Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.**
- **È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.**

UGUAGLIANZA

“Nel regno degli ideali politici l'uguaglianza è la specie in pericolo!” (Marco Revelli 10 settembre 2010). Grido d'allarme poco ascoltato. I valori fondanti della nostra società sono bistrattati e sostituiti da modelli lesivi della tenuta sociale. L'uguaglianza sostanziale all'interno di una società umana dovrebbe essere considerata la virtù sovrana, perché è quella senza la quale il governo sarebbe solo tirannia; senza l'uguaglianza la politica scivolerebbe inevitabilmente in dispotismo.

UGUAGLIANZA

Il valore primario dell'uguaglianza è **inteso e tutelato** dalla nostra **Costituzione** in due accezioni:

- *uguaglianza in senso giuridico* o **uguaglianza formale**
- *uguaglianza in senso sostanziale* o **uguaglianza sociale.**

UGUAGLIANZA

La Repubblica è chiamata in modo diretto a correggere le disuguaglianze di fatto tra i cittadini, stabilendo che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico. L'uguaglianza, pertanto, non può essere vista solo come limitazione negativa all'azione statale (lo Stato non può emanare leggi che creino diseguaglianze!), bensì pure come un'imposizione allo Stato e agli enti pubblici di compiere azioni positive volte alla rimozione delle diseguaglianze (l'autorità pubblica deve emanare leggi che eliminino discriminazione e ineguaglianze).

UGUAGLIANZA

La Costituzione prefigura un programma d'interventi in campo economico e sociale, e in particolare lo sviluppo di un sistema di servizi pubblici e di servizi sociali diretti a promuovere l'uguaglianza, quantomeno delle condizioni di partenza per tutti i cittadini.

Nel presupposto che non sussiste vera libertà, né "pari dignità sociale" tra due cittadini di cui uno abbia i mezzi per studiare l'altro no, uno abbia i mezzi per curarsi e l'altro no.

UGUAGLIANZA

L'istruzione è l'unico bene rispetto al quale è stabilito per Costituzione non soltanto il godimento a tutti i cittadini, ma anche la modalità di erogazione.

Ciò non avviene per tutti gli altri diritti sociali. In materia di diritto alla salute, per esempio, nulla è detto sul soggetto erogatore delle cure; la scelta è rimessa alla decisione politica, nonostante l'art. 32 riconosca tale diritto come fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività.

ARTICOLO 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione.

ARTICOLO 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ARTICOLO 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed **istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.**

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, **senza oneri per lo Stato.**

La Legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle **scuole non statali**, che chiedono la parità deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un **trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.**

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi **ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.**

ARTICOLO 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

ARTICOLO 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

Libertà d'insegnamento e diritto all'istruzione

La promozione culturale che può favorire il successo da parte dello Stato nella rimozione concreta degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana è garantita, dal mio punto di vista:

- dalla libertà di insegnamento (art. 33, comma 1 Cost.);
- dalla presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi d'istruzione (art. 33, comma 2 Cost.);
- dal libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34, comma 1 Cost.);
- dall'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione (art. 34, comma 2 Cost.);

Libertà d'insegnamento e diritto all'istruzione

Il principio di libertà d'insegnamento rappresenta un discrimine ineliminabile fra il diritto all'istruzione e gli altri diritti sociali. Ciò in forza della presenza, in ambito scolastico e universitario, di una pluralità di punti di vista che il costituente ritenne necessario valorizzare. Tale diritto è da intendersi non solo con riferimento alla trasmissione di conoscenze, ma anche riguardo alla **formazione umana e civile dello studente**. L'istruzione non deve solo impartire competenze acquisite e codificate, ma è chiamata a promuovere il progresso della ricerca, offrendo gli strumenti metodologici necessari ad affrontare, con consapevolezza critica, problematiche sempre nuove.

Libertà d'insegnamento e diritto all'istruzione

Il costituente ha ritenuto di **garantire, contemporaneamente, il diritto all'istruzione e la libertà d'insegnamento, attraverso il carattere pubblico del servizio.** Deve essere garantito, dunque, un modello d'istruzione fondato sulla scuola pubblica, **aperto ai diversi orientamenti culturali, filosofici, politici e religiosi.** Tale scelta è stata preferita a un modello di "pluralismo esterno", nell'ambito del quale la molteplicità dei punti di vista si sarebbe potuta garantire soltanto attraverso la libertà di istituire scuole con orientamenti culturali differenti (scuola ebraica, valdese, cattolica, liberale, marxista...). Per evitare di aumentare il conflitto tra i diversi orientamenti culturali e di avvantaggiare le tradizioni più consolidate, si è optato per l'adesione esplicita a un modello di "pluralismo interno", realizzato attraverso la difesa della scuola pubblica.

Libertà d'insegnamento e diritto all'istruzione

L'autonomia delle "istituzioni di alta cultura, università e accademie" (art. 33 c. 4) è strettamente connessa alla libertà di insegnamento. Tale autonomia non è fine a se stessa, ma è strumento e garanzia, allo stesso tempo, di promozione della cultura.

La libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento non può essere in alcun modo compressa dall'autonomia riconosciuta per legge a scuole e università.

Libertà d'insegnamento e diritto all'istruzione

La formulazione: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" risulta una valida garanzia della "*libertà di manifestazione concettuale e, al tempo stesso, della effettiva libertà della manifestazione organizzativa e strumentale dell'insegnamento*". Tale affermazione è condivisa dalla Corte Costituzionale (sent. n. 16/1980) che più volte è intervenuta in materia.

Da ciò discendono due distinti concetti:

libertà nell'insegnamento che fa riferimento al profilo metodologico e contenutistico (*autonomia didattica*);

libertà dell'insegnamento che fa riferimento all'ambito organizzativo e strutturale.

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 articolo 1

Il Testo Unico scuola conferma l'esplicitazione precedente, infatti l'art. 1 così recita: "*... la libertà d'insegnamento è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente... ed è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni*".

È evidente che non possono rientrare nella libertà d'insegnamento le manifestazioni eminentemente propagandistiche di tesi o teorie che possano contrastare garanzie costituzionali per i discenti.

Diritto allo studio

Alla libertà d'insegnamento è correlata la **libertà d'istruzione**, cioè il *diritto civico* dei cittadini (da intendersi come **diritto ad una prestazione**) cui corrisponde un **dovere da parte della Repubblica** di istituire, su tutto il territorio nazionale, scuole di ogni ordine e grado. Ad ogni cittadino deve essere garantito il *diritto di accedere liberamente al sistema scolastico*. Il **diritto allo studio** si colloca nel novero dei *diritti sociali* ovvero di quei diritti che promuovono l'intervento dello Stato diretto a soddisfare le esigenze essenziali dei singoli.

Diritto allo studio

È compito della Repubblica, infatti, garantire l'*estensione erga omnes dell'offerta di istruzione* nonché la *fruibilità* di essa con una serie di provvidenze, elargizioni e aiuti finanziari alle famiglie degli studenti bisognosi, realizzando così l'eguaglianza dei "punti di partenza" voluta dall'art. 3, comma 2, Cost.

L'articolo 33 impone alla Repubblica di istituire scuole statali di ogni ordine e grado, ponendo l'obbligo allo Stato di accogliere tutta la popolazione di età scolare, senza che una parte di essa debba frequentare scuole private non per libera scelta ma per carenza di strutture pubbliche.

Beni comuni

Soddisfatti i bisogni primari occorre acquisire la consapevolezza del carattere sociale dei **beni fondamentali** cui tutti aspirano:

istruzione, salute, salubrità ambientale, sicurezza e qualità del lavoro, bellezza, tempo libero.

Sono questi **beni comuni** che solo in parte, e solo talora con la prevaricazione, possono rimanere recintati nella sfera del consumo individuale e dello sfruttamento privato.

Il culto dell'individualismo spinge al consumismo solitario di prodotti effimeri, degrada l'ambiente che abbiamo intorno, danneggia l'habitat sociale comune, è in conflitto con l'interesse generale. Mentre apparentemente spinge alla solitaria soddisfazione di ognuno, compromette alla radice la possibile felicità di tutti.

Beni comuni

Un bene comune è il contrario del bene privato che è fatto oggetto di scambi, durante i quali la sua proprietà o il suo usufrutto passa di mano. Il bene privato ha quindi il carattere di esclusività e anche dell'antagonismo, poiché non tutti possono goderne contemporaneamente. Mentre ciò che caratterizza un bene comune è proprio la non esclusività e non-antagonismo.

Istruzione bene comune

Il nostro ordinamento, mediante il dettato della Carta Costituzionale, ha come finalità quella di fornire a tutti l'uso di beni comuni e universali come l'istruzione.

Allo Stato sono affidati due precisi compiti:
dare ad ogni cittadino le stesse opportunità di **crescita culturale, istruzione e diritti sociali** per affrontare i problemi della vita, difendere i propri diritti e conquistarne nuovi

- **assicurare che la cultura si sviluppi liberamente senza condizionamenti**

Bisogno di conoscenze

In una società sempre più complessa e mondializzata, l'aumento straordinario delle conoscenze in ogni settore del sapere, lo sviluppo delle tecnologie, incrementano, per i singoli e per la comunità, il bisogno di istruzione e formazione e pongono la necessità di rafforzare quei valori su cui si fonda la convivenza democratica: libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà, diritti, partecipazione, condivisione, responsabilità.

Cresce dunque il bisogno di scuola: non vi può essere democrazia senza donne e uomini che possiedano gli strumenti e la consapevolezza necessari per farla vivere e crescere.

Bisogno di conoscenze

Pertanto le nostre conoscenze devono mantenere il passo con le trasformazioni subite dal globo per meglio orientarsi nel labirinto inquietante della nostra epoca, visto l'accresciuto ruolo della globalizzazione dell'economia, che sempre più investe ambiti nuovi della vita umana (anche il sapere e la cultura si sta trasformando in merce di scambio).

Per seguire senza soccombere le attuali ed enormi trasformazioni in atto, dobbiamo necessariamente porre attenzione agli sviluppi dei sistemi di istruzione cui è affidato il compito di educare le future generazioni.

Il diritto di tutti alla cultura

La dotazione di informazioni e conoscenze costituisce un fondamentale discrimine tra individui e classi sociali che va ad aggiungersi alla già iniqua distribuzione delle ricchezze:

- maggiore ricchezza genera maggiori possibilità di accesso alla conoscenza, maggiore disponibilità di conoscenza incrementa la distanza con le classi meno abbienti e degli esclusi
- coloro che sono emarginati, proprio perché privi di mezzi, non riescono ad accedere a quei circuiti indispensabili per uscire dallo stato dell'esclusione

Il diritto di tutti alla cultura

Per contrastare anche nel mondo della conoscenza la diseguale distribuzione e la negazione di un diritto universale, tutte le scuole, tutte le università, tutti i luoghi di ricerca devono essere centri di eccellenza, se si vuole avere attenzione strategica al grande tema della vita individuale e comunitaria, che è il solo modo per considerare ogni donna e ogni uomo, ogni studentessa e ogni studente, il solo vero "centro di eccellenza".

Il diritto di tutti alla cultura

Se anche l'istruzione pubblica è incanalata nella regola autodistruttiva del calcolo finanziario e contabile che sta governando ogni aspetto della vita umana, si procederà inevitabilmente alla distruzione delle scuole, dell'università e della ricerca, perché questi settori non danno dividendi. L'istruzione pubblica invece dovrebbe garantire l'eccedenza di individui acculturati e di conoscenze rispetto al fabbisogno della società: sapere come ricchezza sociale complessiva.

Disinvestimento nell'istruzione

Negli ultimi decenni purtroppo è in voga lo slogan "meno stato, più mercato". Se si disattende la Costituzione, il mercato una volta affermatosi provoca un estendersi del privilegio e dell'arbitrio, con il rischio di fuoriuscire dal diritto. L'indirizzo che i diversi governi succedutisi negli ultimi 20 anni hanno dato all'istruzione pubblica, si è formato culturalmente sul mito dell'impresa legata alla competizione, sull'idea del successo personale o di gruppo, piuttosto che su quella del progresso per tutte/i.

Disinvestimento nell'istruzione

Siccome non serve costruire l'identità di un cittadino sulla base di un'appartenenza comunitaria, ma in riferimento alla comunità aziendale (società per azioni), si cerca di impedire che la scuola pubblica funzioni bene. A tal proposito è interessante e di sorprendente attualità il discorso che Pietro Calamandrei pronunciò l'11 febbraio 1950 a Roma al III congresso in difesa della Scuola Nazionale

Disinvestimento nell'istruzione

I dati pubblicati dall'OCSE nel 2011 confermano un primato negativo per l'Italia: fanalino di coda per l'investimento nell'istruzione.

La media dei Paesi destina all'istruzione il 13.3% della spesa pubblica globale, l'Italia invece meno del 9%.

Alla fine degli anni'70 la spesa italiana era del 13.4%.

In Italia la spesa del PIL

per la scuola 4,7% (18° posto fra i 27 paesi UE)

per la difesa 1,9% (5° posto fra i 27 paesi UE)

valori medi europei

5,4% scuola

1,6% difesa.

Disinvestimento nell'istruzione

La media della spesa per le scuole private in Europa è pari allo 0.1%, in Italia tale spesa sale allo 0,3%, cioè tre volte di più che in Francia (paese molto simile al nostro sul piano della popolazione e organizzazione sociale).

in Italia sono inseriti in ruolo docenti dell'insegnamento della Religione Cattolica (materia opzionale) a spese dello Stato (più di 26.326 docenti pari al 4,2% della dotazione organica totale del personale docente pari a 625.878 nell'a.s. 2011/12), che comportano un onere a carico della Repubblica pari a circa un altro miliardo di euro.

Disinvestimento nell'istruzione

Tutti ricordiamo il taglio di **8 miliardi di euro** triennio nel 2010-2012, previsto dall'articolo 64 della legge 133/2008, che hanno comportato alla fine del triennio, in aggiunta a quelli già operati dal governo di centro sinistra, la perdita di circa **106.000 cattedre** e **49.176** del personale **ATA**.

**Meritocrazia, valutazione
e gerarchizzazione
scuola dei quiz INVALSI**

STORIA DEL MERITO E DEI PREMI

Il "concorso per merito distinto" era stato istituito con la riforma Gentile il 6 maggio 1923 (Regio Decreto), modificato nel 1958. Il merito distinto era il riconoscimento di competenze professionali premiate con un'accelerazione di carriera. Consisteva in un concorso per titoli ed esami. Indetto annualmente, vi potevano partecipare insegnanti con determinate anzianità di servizio. L'accelerazione era solo per il 25% dei docenti di una materia, consentiva, l'avanzamento da una classe all'altra.

La progressione retributiva scattava ogni 2 anni, ma era sottoposta al giudizio del preside che con le "note di qualifica" poteva anticipare o ritardare lo scatto

Con il DPR 417/74 (Decreti Delegati) ci fu l'abolizione del concorso. Infine il DPR 209/1987 (contratto 1987) abolì anche le note di qualifica e definisce il fondo di incentivazione

storia del merito e dei premi

Nel 1988, dopo il travolgente movimento degli insegnanti, viene firmato un nuovo contratto che ripristina gli **scatti di anzianità** (DPR 399/1988)

Nel 1995 il **CCNL 4/08/1995** modifica gli scatti biennali in sessennali e settennali, e assume 2 impegni:

- 1) stabilire anticipazioni di carriera mediante titoli di merito*
- 2) introdurre figure di sistema ovvero profili di specializzazione della professione docente*

Nel 1997 la Legge 15 marzo n, 59 (Delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) all'art. 21 istituisce *l'autonomia delle istituzioni scolastiche e insieme ad essa la dirigenza dei capi d'istituto.*

Proprio nel paragrafo sulla dirigenza (art. 21 comma 16) vengono istituite "nuove figure professionali" dei docenti.

Concorsaccio di Luigi Berlinguer

Nel CCNL 24/05/99 con l'art. 28 si introducono le funzioni obiettivo, la valorizzazione di alcune competenze professionali. La grande novità del CCNL del 1999 è l'articolo 29 che prevedeva dall'1/01/2001 una maggiorazione economica annua lorda pari a £6.000.000, *solo per il 20% dei docenti, con 10 anni di servizio, come riconoscimento di meriti professionali in riferimento all'attività di insegnamento.*

Concorsaccio di Luigi Berlinguer

Il CCNI 31/08/1999 all'art. 38 stabiliva che il concorso si sarebbe articolato in 3 fasi:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1) il curriculum professionale | il 25% del punteggio totale, |
| 2) la prova strutturata nazionale | il 25% del punteggio totale, |
| 3) la "verifica in situazione" | il 50% del punteggio totale. |

Il 23/12/1999 è indetto il concorso, ma il 17/2/2000 con decreto direttoriale viene sospeso; il ministro Luigi Berlinguer si dimette a causa dell'imponente manifestazione proprio dello stesso giorno.

Ci riprova Moratti

Con la **Legge Delega del 28 marzo 2003 n. 53** c'è il tentativo di ripristinare la differenziazione delle **figure professionali**, attribuendo a **pochi**: "... *compiti di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale*" (art. 5 comma 1 lettera g).

Il **CCNL 24/7/2003** riprende la questione del merito e dei meccanismi di carriera e all'art. 22 stabilisce *di costituire entro 30 giorni una Commissione tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie del CCNL, per istituire già nel successivo biennio contrattuale meccanismi di carriera professionale per i docenti*. La Commissione propone l'istituzione di un organismo di valutazione del sistema d'istruzione.

La stessa Moratti con la legge delega 53/03 (art. 3) e il successivo **DLgs 286/2004** introduce i **quiz INVALSI** da "somministrare" agli studenti "ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione. L'INVALSI effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto" e la possibilità per l'amministrazione centrale di controllare se gli obiettivi programmati dalle scuole, sono raggiunti.

Incentivazione e valorizzazione professionale fissazione bipartisan

Anche il **CCNL 29/11/2007** sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative s'impegna *"... a ricercare in sede contrattuale, in coerenza con i processi di valutazione previsti dal Sistema nazionale di valutazione, forme, modalità, procedure e strumenti d'incentivazione e valorizzazione professionale e di carriera degli insegnanti"*.

Insomma in tutti i contratti si ritrovano le stesse raccomandazioni: **introdurre un sistema "meritocratico"** per l'accesso al salario accessorio, che premi pochi e fedeli lavoratori, lasciando la gran parte della categoria con stipendi tra i più bassi d'Europa

confronto stipendi 1990/2010

Scuola - Confronto stipendi 1990/2010

	Dpr 399/88 in lire	rivalutazione ottobre 2010 - euro	Ccnl + Ivc euro	variazione euro	variazione % sul Ccnl
Coll. scolastico	24.480.000	22.517	18.094	- 4.423	- 24,4
Ass. amm.-tecn.	27.936.000	25.695	20.624	- 5.071	- 24,6
D.s.g.a.	32.268.000	29.680	29.601	- 79	- 0,3
Docente mat.-elem.	32.268.000	29.680	25.926	- 3.754	- 14,5
Doc. diplomato II gr.	34.008.000	31.280	25.926	- 5.354	- 20,6
Docente media	36.036.000	33.146	28.217	- 4.929	- 17,5
Doc. laureato II gr.	38.184.000	35.121	29.001	- 6.120	- 21,1
Dirigente scolastico*	52.861.000	48.621	54.800**	+ 6.179	+ 11,3

Stipendio annuo lordo percepito nel maggio 1990 (il cosiddetto "Contratto Cobas"), per tutti i profili professionali con 20 anni di anzianità e la sua rivalutazione a ottobre 2010 (indice Istat inflazione Famiglie Operai Impiegati-FOI) a confronto con i valori (stipendio tabellare + Rpd o Cia o Indennità di direzione minima) previsti dal Ccnl Scuola sottoscritto il 23 gennaio 2009 per le corrispondenti tipologie di personale, incrementati della Indennità di Vacanza Contrattuale percepita dal luglio 2010.

** Il 1° marzo 2002 è stato sottoscritto il primo Ccnl separato per l'Area V della Dirigenza scolastica che ha totalmente modificato la struttura dello stipendio degli ex presidi che adesso comprende le seguenti voci: stipendio tabellare + posizione parte fissa + posizione parte variabile + retribuzione di risultato + eventuali altri emolumenti.*

*** Ccnl 2006/2009 - Vista la variabilità delle situazioni individuali dei dirigenti scolastici questo valore rappresenta una media tra i valori riscontrati tra i diversi casi.*

Se volete conoscere lo stipendio del dirigente della scuola in cui lavorate:

<https://oc4jese1ssl.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do>

Ritorno al passato

D. L.vo 150/009 alias Riforma Brunetta:

Riferimento normativo sulle
*Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche*

è il

Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165
(Testo unico del Pubblico Impiego).

Questo testo è stato modificato dal
Decreto Legislativo 27.10.2009, n.150,

in attuazione della

Legge delega 04.03.2009, n. 15.

Considerazioni preliminari

La Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di *ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*, assorbe il DdL proposto nel giugno 2008 da **Pietro Ichino e una quindicina di senatori PD** (n. 746) su "*Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti*". Si trattava di una Delega al Governo cui si conferiva esclusivo potere legislativo su alcune delicate materie, eludendo la discussione in parlamento, che nel nostro ordinamento rappresenta la sede elettiva per la realizzazione di importanti modifiche, quali la riforma del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Considerazioni preliminari

In conseguenza anche di questo "assorbimento" diversi osservatori fin dalla prima approvazione della L. 15/2009 sottolinearono la continuità tra le cosiddette "riforme" degli anni '90 volute da Bassanini e le iniziative di Brunetta - sino a coniare il terribile neologismo "bassanetta" (cfr Mauro Zampini già presidente del Com. Tecnico scientifico per il coord. in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, in *Europa* 9/9/2008) - fondata su "un doppio circuito, politico e amministrativo, composto il primo dai titolari dei dicasteri, l'altro da strutture di alta competenza in materia di programmazione, controlli, e, alla fine ma prima per importanza, valutazione.

Legge 4 marzo 2009, n. 15

Art. 1. (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici)

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge».

DECRETO LEGISLATIVO n.150 DEL 27/10/09

Questo decreto sancisce:

- l'azzeramento della contrattazione collettiva (estendendo i campi di intervento e disciplinando per legge materie che erano proprie della contrattazione collettiva, limita l'efficacia del contratto collettivo. D'ora in poi le clausole contrattuali potranno essere dichiarate nulle per violazione di norme imperative)
- il furto del salario accessorio,
- la gerarchizzazione del personale (con riconoscimento di meriti e demeriti),
- rafforzamento dell'autonomia e dei poteri della dirigenza
- l'inasprimento delle sanzioni disciplinari
- la modifica/accorpamento dei comparti pubblici.

Novità inserite nella "riforma Brunetta"

- La conoscenza di tutta la materia è demandata, per norma scritta, ad internet. Chi non usa il computer e non ne è a conoscenza non avrà scuse d'ignoranza. La pubblicazione sul sito della scuola e dell'amministrazione ministeriale, sostituisce in tutto la produzione cartacea.
- Il principio base è ottenere il massimo della produttività offrendo, solo a un numero ristretto di lavoratori, premi ed incentivi; ciò solo dopo un'attenta verifica e valutazione del raggiungimento degli standard di produzione stabiliti da un Sistema di valutazione ad hoc creato in tutte le amministrazioni.
- Chi non raggiungerà gli standard non solo non accederà ai premi, ma dopo un reiterato periodo di "fannulloneria" potrà anche essere licenziato, o subire pesanti sanzioni disciplinari

OBIETTIVI della "riforma Brunetta"

EFFICIENZA E PRODUTTIVITA'

migliore organizzazione del lavoro, rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi

MERITOCRAZIA E GERARCHIZZAZIONE

incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera, riconoscimento di meriti e demeriti, selettività e valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali

AZIENDALIZZAZIONE E PRIVATIZZAZIONE

rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

(art. 3 - Principi generali)

💧 Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la cosiddetta "performance":

💧 La valutazione della *performance* si applica a più livelli: generale dell'ente, specifico dell'ufficio, particolare del singolo lavoratore.

💧 Le amministrazioni:

- **definiscono e assegnano gli obiettivi** che si intendono raggiungere (gli *standard* sono individuati rispetto alla soddisfazione del destinatario)

- *La valutazione sarà affidata agli enti stessi* (con assunzione di responsabilità)

- **Rapportano gli obiettivi alla distribuzione delle risorse**

- Controllano che siano pertinenti altrimenti li modificano in itinere

- Premiano coloro che hanno raggiunto positivi risultati, ma non sostiene, aggiorna chi manifesta "mediocri competenze"

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

(art. 4 e 5 - Ciclo di gestione della performance; obiettivi e indicatori)

Le Amministrazioni quindi:

- Utilizzeranno sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
- Rendiconteranno dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, quindi al Ministro, ai vertici delle amministrazioni, però anche ai cittadini, agli utenti, persino al Codacons;
- Gli obiettivi sono programmati su base triennale e sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici e il loro conseguimento costituisce condizione inderogabile per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

(art. 7 - Sistema di misurazione e valutazione della performance)

- ✓ Le Amministrazioni valuteranno annualmente la performance organizzativa e individuale attraverso l'adozione di un "Sistema di misurazione e valutazione della performance";
- ✓ La funzione di valutazione sarà svolta:
 - dagli "Organismi indipendenti di valutazione della performance" (**OIV** art. 14) per ogni struttura amministrativa;
 - dalla "Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche" (**CIVIT**), composta da cinque componenti scelti tra esperti, anche estranei all'amministrazione stessa, nominati con mandato di sei anni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.. Per il suo funzionamento sono stati stanziati € 2.000.000 per il 2009 e € 8 milioni per il 2010.;
 - dai dirigenti di ciascuna amministrazione

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

(art. 9 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance)

La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono collegate:

- ✓ al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali
- ✓ alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Obiettivi della valutazione e della premialità

- misurare e valutare la performance dovrebbe, secondo le finalità dichiarate, servire a migliorare la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, ma in realtà serve a gerarchizzare il personale attraverso una divisione utilizzando la valorizzazione delle "competenze professionali" e del "merito", con l'erogazione dei premi per gli obiettivi raggiunti dai singoli e dalle strutture.
- controllare il lavoro dei dipendenti con valutazioni di ogni prestazione, in un'ottica di incremento della produttività, cioè dei ritmi e delle prestazioni lavorative, ricompensato dall'erogazione di premi legati alla prestazione e non alla contrattazione nazionale.

Merito e premi

(art. 17 - Oggetto e finalità)

- Le disposizioni del presente titolo recano **strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa** informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
- Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo **non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Merito e premi

(art. 18 - Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance)

- Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione di incentivi sia economici sia di carriera
- È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

Merito e premi

(art. 19 - Criteri per la differenziazione della valutazione)

In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente (OIV), sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.

In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che:

❖ *il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;*

❖ *il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;*

❖ *il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.*

Meritocrazia e incentivi

Gli articoli 18 e 19 vanno nella direzione dell'annullamento del principio di eguaglianza tra lavoratori a parità di stato giuridico e di prestazioni, accentuando la gerarchizzazione anche con meccanismi economici, selettivi e premiali, penalizzando il lavoro ordinario.

Merito e premi

(art. 20 - Strumenti per premiare il merito)

Altri strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:

*a) una quota fino al 30% dei risparmi attuati dall'amministrazione da distribuire al 5% del personale, che si è collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie, sotto forma di **bonus di eccellenza annuale**;*

b) un premio annuale per 1 solo membro del personale che si sia distinto per l'innovazione, da scegliere dopo un'analisi dei progetti svolti.

c) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all'articolo 25;

d) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui all'articolo 26.

Gli incentivi di cui alle lettere a) , b) , e d) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

Merito e premi

(art. 23 e 24 - Progressioni economiche)

•Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

•La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.

Di contro, chi resterà in terza fascia per anni non solo non percepirà il salario accessorio, ma non usufruirà di progressioni di carriera di alcun tipo

Merito e premi

(art. 25 - *Attribuzione di incarichi di responsabilità*)

- Le amministrazioni favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici
- La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.
- Quali sono nella scuola? I collaboratori del DS, il vicario del DSGA ... e poi? Probabilmente i Coordinatori di area, specializzazione, di materia, di classe e forse anche le figure strumentali per i docenti e quelle con incarico specifico per gli ATA.
- Le precedenti posizioni si potranno raggiungere solo per "premieria" non saranno più elettive, a rotazione o per semplice nomina, come è stato finora!

Merito e premi

(art. 27 - Premio di efficienza)

- ✓ *Una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.*
- ✓ *Le risorse possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione e verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze.*

Considerazioni

Il termine *Meritocrazia* alla lettera vuol dire governo dei meritevoli. La meritocrazia è una forma di governo dove le cariche amministrative, le cariche pubbliche, e qualsiasi ruolo che richieda responsabilità nei confronti degli altri, sono affidate secondo criteri di merito, e non di appartenenza lobbistica, familiare o di casta economica (abbiamo l'esempio complementare sotto gli occhi).

Il più evidente tentativo da parte di un sistema politico di basarsi su una meritocrazia pura è stato quello dei regimi fascisti...e su questo meglio non fare commenti..

Per applicare la meritocrazia agli insegnanti, ai dipendenti pubblici dovrebbe innanzitutto essere istituita l'**unità di misura del merito**. Il processo insegnamento/apprendimento, essendo espressione di relazione umana, non è una grandezza fisica suscettibile di essere quantificata in modo oggettivo e scientifico. Inoltre pretendere di misurare in modo oggettivo le prestazioni degli studenti cozza con l'ineliminabilità dell'errore della misura associata sempre all'incertezza di esseri biologicamente e intellettivamente diversi, unici e irripetibili, e risulta praticamente impossibile realizzare metodi assolutamente oggettivi. La cultura e il benessere sociale sono soggettivi e non possono essere espressi con indicatori numerici da sottoporre a quiz (valutazione con crocette).

Considerazioni

L'ingegnere americano **Frederick W. Taylor** (1856-1915), convinto che l'operaio davanti alle macchine perdesse tempo in movimenti inutili, si propose di definirne esattamente i compiti in modo che tutti i "**tempi morti**" fossero scientificamente eliminati a vantaggio della produttività.

Per ottenere ciò egli attuò la **catena di montaggio**, un sistema produttivo diviso in tante piccole unità semplici e ripetibili che non consentivano alcuno spreco di energia né di tempo. Gli operai della catena di montaggio cioè dovevano svolgere solo determinati movimenti sempre uguali per tutta la durata della giornata lavorativa. Chi aveva la capacità di essere straordinariamente veloce era anche incentivato economicamente con un premio di produzione. Questo sistema di pagamento viene ancora oggi chiamato **cottimo**.

Il pensiero di Taylor si può riassumere in **due punti principali**:

- Il principio dell'**One Best Way** (l'unico miglior metodo possibile): dinanzi a qualunque problema tecnico o organizzativo esiste **una sola soluzione**, non una serie di soluzioni alternative fra loro. Questo significa che la produzione migliore avviene se il lavoratore smette di pensare a quello che deve realizzare ma si concentra solo sui gesti sempre uguali legati al momento produttivo che gli è stato assegnato.
- Il principio dell'"**operaio buco**": il lavoratore deve fare solo quello che gli viene ordinato senza crearsi problemi e senza neanche chiederne la ragione. Deve rispettare regole, impegni e tempi previsti senza anticiparli, né attardarli.

Considerazioni

Le politiche pubbliche vengono completamente stravolte.

La politica dell'attuale governo è quella di lasciare il più possibile libertà alle forze di mercato. Far credere ideologicamente che la "mano invisibile" ed "imparziale" del mercato possa esprimere meglio dell'intervento pubblico la ricchezza di un paese e addirittura cerca di convincere l'opinione pubblica che ci sarà più giustizia sociale nella sua redistribuzione, perché la ricchezza e i redditi si distribuiranno in base al mero principio della meritocrazia: chi più merita più guadagna, senza discriminazione.

Qualsiasi dipendente pubblico può essere premiato l'importante è che lo meriti con i suoi comportamenti imprenditoriali. L'unico giudice a stabilire chi abbia più meriti è l'apparato gerarchico della pubblica amministrazione, cui dietro c'è la regia del mercato. L'effetto immediato di questa ideologia è la **completa privatizzazione del nostro rapporto di lavoro**, prima in qualche modo vincolato da norme di legge e dalla contrattazione collettiva. Cioè la domanda e l'offerta diventano gli unici giudici a sindacare sulla qualità e quantità delle prestazioni lavorative da valutare. Ma visto che la domanda è determinata da una moltitudine di dipendenti e per tale ragione è disorganizzata, questa impostazione di fatto permetterà un'assoluta libertà del datore di lavoro pubblico di decidere quanto, che cosa e che premio assegnare ai singoli, creando un meccanismo discrezionale e prevaricatorio.

Norme transitorie

(art. 74 - ambito di applicazione)

*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono **determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni** dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca.*

Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

DPCM ai sensi dell'art. 74

Il DPCM con le firme dei ministri Brunetta, Tremonti e Gelmini ha iniziato in bozza a circolare dal 08 febbraio 2011. Viene pubblicato sulla G.U. solo il 20 maggio 2011 e dovrebbe rendere applicabile "il merito" anche nella scuola.

Il DPCM prevede:

- art. 3 comma 2 «È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi»*
- art 9 : «I premi, a qualunque titolo, saranno assegnati ad una fascia di insegnanti che non potrà comunque superare il 75% e al suo interno articolata secondo criteri meritocratici»*

DPCM ai sensi dell'art. 74

L'art. 7 comma 2 Dlgs 150/2009 prevede che "La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta: ... c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione". Per tale ragione l'Associazione Nazionale Presidi ANP sta premendo affinché venga riconosciuto ai dirigenti scolastici un ruolo importante nella valutazione del merito e nella successiva attribuzione dei premi.

*1 - Il presente decreto definisce, ai sensi del Dlgs n. 150 del 27 /10/ 2009, i limiti e le modalità di applicazione del **Sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance** al personale docente ed educativo delle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e delle istituzioni educative, a quello delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale*

2- Il rispetto delle disposizioni del presente decreto è condizione necessaria per l'erogazione dei premi nell'ambito delle risorse destinate dalla contrattazione collettiva integrativa.

3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri

DPCM ai sensi dell'art. 74

Questo Dpcm, per essere applicabile, ha bisogno della creazione di un sistema che definisca la procedura di misurazione e valutazione della performance, specifico per la scuola.

Ancora niente di definitivo:

➤ *art. 5: sarà il MIUR insieme alla Commissione per la valutazione del pubblico*

➤ *impiego a stabilire il Sistema di misurazione e valutazione della*

➤ *performance (l'INVALSI?) nonché «le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le*

➤ *responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance»*

➤ *Inoltre, la valutazione andrebbe definita per via contrattuale. Visto che i contratti sono stati bloccati per 3 anni le OOSS si limitano a chiedere di aspettare il rinnovo contrattuale per inserirvi tutta la valutazione, (come fecero già con il CCNL del 2002/2005), anziché opporsi fermamente.*

DPCM ai sensi dell'art. 74

Articolo 3 - merito e premi

Qualcosa però si intuisce:

art. 2 comma 2: rileva come i criteri di misurazione siano «strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dell'attività e dei servizi» (questionari di gradimento?)

art. 6: «Gli obiettivi del personale docente [...] sono individuati [...] tenendo conto dei risultati di apprendimento» (Invalsi!)

art. 7: la valutazione sarà inoltre collegata al «contributo della performance individuale all'istituzione scolastica di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e relazionali»

art. 2 comma 3: «Le istituzioni assicurano la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance»

Decreto Milleproroghe 16 febbraio 2011

Il Decreto "milleproroghe" è però intervenuto istituendo il sistema nazionale di valutazione. Il decreto "milleproroghe" (Legge 10/2011) ha stabilito che nella scuola il sistema di misurazione della performance è affidato al **SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (SNV)**

Decreto Milleproroghe 16 febbraio 2011

*4-undevicies. Con regolamento da emanare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, è individuato il **Sistema nazionale di valutazione** che si articola sui seguenti tre cardini:*

*a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (**Indire**), con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;*

b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI), con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole, di partecipazione alle indagini internazionali, alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali, che dovrà dare attuazione completa a una direttiva del 04 dicembre 2008 di D. Checchi, A. Ichino e G. Vittadini ;

*c) nel **corpo ispettivo**, autonomo e indipendente, con il compito di valutare periodicamente e secondo modalità e protocolli standard, le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal Dlgs 150/ 2009, la cui pianta organica sarà potenziata*

Nel regolamento dovranno essere indicati gli standard per la valutazione esterna delle istituzioni scolastiche

Corpo ispettivo per valutazione

«Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare [...] entro sessanta giorni [...], è riorganizzata [...] la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista [...]. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica».

Gelmini attua la "riforma Brunetta"

Progetti sperimentali per valorizzare il merito: premi agli istituti e ai docenti migliori con l'obiettivo di individuare criteri, metodologie e competenze per valorizzare il merito e migliorare la qualità del sistema scolastico. La sperimentazione sarà finanziata con parte del 30% dei risparmi ottenuti grazie alla razionalizzazione della spesa (L.133/08 - 8 miliardi di euro), al netto delle risorse destinate al recupero per il personale docente degli scatti biennali.

Gelmini attua la "riforma Brunetta"

20 febbraio 2010

Il MIUR istituisce un ViComitato Tecnico Scientifico con il compito di proporre un sistema di valutazione per il comparto scuola. Tra gli altri, fanno parte del Comitato:

Andra Gavosto (direttore della Fondazione Giovanni Agnelli)

Claudio Gentili, responsabile area Scuola e Formazione di Confindustria

Hanno un ruolo attivo nella sperimentazione la Fondazione Agnelli, la Fondazione S. Paolo e l'Associazione Treelle

Gelmini attua la "riforma Brunetta"

18 novembre 2010

Il Ministro Gelmini presenta alla stampa il lavoro del Comitato: partono le sperimentazioni. «Le sperimentazioni hanno quindi l'obiettivo di individuare [...] soluzioni da condividere e da mettere a punto all'interno e con il contributo di due gruppi circoscritti di scuole [...]. Le scuole che parteciperanno alle sperimentazioni avranno un ruolo attivo e collaboreranno alla messa a punto degli strumenti proposti oltre che alla valutazione dei percorsi [...], proponendo tutti i correttivi che riterranno più utili [...]. Dell'andamento delle sperimentazioni saranno informate le OO.SS» [documento presentato dal capo dipartimento Biondi al MIUR in occasione dell'incontro con i sindacati]

Progetti sperimentali per premiare i docenti

La sperimentazione avrebbe dovuto riguardare i docenti di 2 città: Torino e Napoli, poi si è aggiunta Milano. Il progetto mirava ad individuare metodi e criteri per premiare gli insegnanti che si distinguono per capacità e professionalità dimostrate. Si prevedeva una differenziazione retributiva dei docenti. La mancanza di adesioni alla sperimentazione, ha obbligato la Gelmini ad estendere la sperimentazione ad altre città, ottenendo sempre lo stesso rifiuto dai Collegi docenti

CHI PARTECIPAVA?

Il progetto doveva coinvolgere 20 scuole delle province di Torino e Napoli sorteggiate tra quelle che volontariamente decidevano di aderire alla sperimentazione; i docenti delle scuole prescelte, erano liberi di sottoporsi o meno alla valutazione.

Progetti sperimentali per premiare i docenti

CHI VALUTAVA?

In ognuna di queste scuole sarà istituito un nucleo di valutazione formato dal Dirigente, due docenti eletti a scrutinio segreto e affiancato dal Presidente del consiglio d'istituto in veste di osservatore, che non ha diritto di voto.

Cosa veniva valutato?

La valutazione fa riferimento a 2 elementi:

- curriculum vitae;*
- documento di autovalutazione (non meglio definito)*
- Insieme a questi elementi sono considerati i risultati di indagini realizzate per rilevare l'apprezzamento dei docenti da parte dei genitori e degli studenti. Generiche qualità desiderabili di un docente sulla base anche dell'art. 27 del CCNL*

CHI VINCEVA ? IL 15-20% dei docenti della scuola

COSA SI VINCE? Una mensilità lorda in più

Progetti sperimentali per la valutazione delle scuole

CHI PARTECIPAVA?

Il progetto é stato proposto a tutte le scuole medie di Pisa, Siracusa e Cagliari.

CHI VALUTAVA? I valutatori erano due esterni:

a) INVALSI → attraverso una serie di indicatori (rapporto scuola-famiglia, rapporto scuola-territorio, gestione delle risorse, livelli di abbandono...) avrebbero dovuto misurare "il valore aggiunto" degli apprendimenti apprendimenti degli studenti confrontando i risultati dei quiz della quinta elementare, della prima media e della terza media; si doveva tener conto delle differenze di contesto ambientale delle scuole

Valutazione delle scuole

b) un team di osservatori esterni: un ispettore + due esperti indipendenti che, al termine delle attività, proponevano una relazione complessiva sulla base di un protocollo unico

Progetti sperimentali per la valutazione delle scuole

COSA SI VALUTAVA? INVALSI valuta le competenze, ma non si conoscono i contenuti del protocollo che sarà utilizzato dagli osservatori esterni (sembra capire che si valuteranno organizzazione, gestione, didattica, relazione ecc..)

Le scuole sarebbero state valutate prendendo in considerazione due profili:

a) il livello di apprendimento degli studenti, come valore aggiunto contestuale e determinato dalla differenza registrata nei livelli di apprendimento degli studenti tra la fine delle scuole elementari, la fine della prima media e la fine della terza media

a) INVALSI → attraverso una serie di test standardizzati che tengano conto di rapporto scuola-famiglia, rapporto scuola-territorio, gestione delle risorse, livelli di abbandono...) misurerà il livello di miglioramento degli apprendimenti degli studenti

b) un team di osservatori esterni: un ispettore + due esperti indipendenti che, al termine delle attività, proporranno una relazione complessiva.

Progetti sperimentali per la valutazione delle scuole

CHI VINCEVA?

Si sarebbero fatte 2 graduatorie: una sui risultati Invalsi, l'altra sulla base delle relazioni finali che avrebbero prodotto gli osservatori esterni. Queste relazioni sarebbero state inviate a una commissione tecnica regionale che avrebbe provveduto a stilare questa seconda graduatoria. La graduatoria finale risultava dall'integrazione tra le due graduatorie; il ministro si riservava di decidere quale peso attribuire all'una e all'altra. In ogni caso vincerà il 25% delle scuole che otterranno il punteggio più alto.

COSA SI VINCE?

*La vittoria massima prevista (pare di capire che tra il 25% delle scuole premiate esisterà una gradualità e un rapporto con il numero di docenti presenti) era di **70.000 euro**. Questi soldi erano vincolati alla retribuzione di tutto il personale delle scuole vincitrici, effettivamente impiegato nell'istituto durante il periodo di sperimentazione.*

Contemporaneamente si avviava un monitoraggio sull'intera sperimentazione per analizzare i cambiamenti nelle scuole a seguito dell'introduzione dei meccanismi di valutazione.

Come è andata a finire

L'opposizione a queste sperimentazioni fu diffusissima e molto forte e il MIUR stava faticando molto per trovare scuole e docenti disposti a sottoporsi a questa "valutazione". A Torino l'UST è stato costretto ad emanare una circolare con cui allargava la sperimentazione a tutta la provincia, e poi interverrà anche l'USR per coinvolgere tutto il Piemonte. A Pisa tutte le scuole rifiutano le sperimentazioni a Napoli i NO superano quota 200. Il MIUR allarga la sua indagine e cerca di trovare altre città: Milano e Cagliari, ma continuavano ad arrivare dalla quasi totalità delle scuole delibere negative. Pertanto il ministero mette in atto veri e propri blitz; le scuole devono collaborare. Nel 2011 nei primi giorni di febbraio a Massa Carrara sono convocati Collegi Docenti straordinari: la città respinge in massa la proposta.

Come è andata a finire

L'11 febbraio 2011 il Friuli Venezia Giulia viene chiamato a decidere entro 1 settimana; nessuna adesione. La data ultima per l'adesione al progetto si sposta di volta in volta: prima dicembre 2010, poi il 7 febbraio, poi il 14 febbraio...

A causa dei numerosi rifiuti il MIUR è costretto a coinvolgere altre 15 province e alla fine:

a "valorizza", destinato alla valutazione individuale dei docenti aderiscono solo 33 scuole (2 To, 1 CN, 4 BI, 2 AI, 2 No, 12 Na, 9 Mi, 1 Mn);

a "V.S.Q." (Valutazione per lo Sviluppo della Qualità) destinato alle scuole aderiscono solo 77 istituzioni (20 Pv, 5 Mn, 14 Ar e 38 Sr)

Grande fratello bipartisan

Per capire la prefigurazione del piano INVALSI è utile leggere "Un sistema di misurazione degli apprendimenti per la valutazione delle scuole: finalità e aspetti metodologici" preparato per conto dell'Invalsi da A. Ichino, D. Checchi e G. Vittadini il 4 dic 2008. "A regime le prove dovranno essere somministrate all'intera popolazione scolastica delle classi di riferimento... i risultati delle prove verranno correlati sulla base della predisposizione di un'Anagrafe Scolastica Nazionale che segua nel tempo tutti gli studenti consentendo di abbinare la loro performance alle caratteristiche delle scuole e degli insegnanti incontrati, nonché a dati di fonte amministrativa sulle caratteristiche demografiche ed economiche delle loro famiglie"... "Ciò permetterà di disegnare un sistema di incentivazione che premi i singoli operatori della scuola in funzione del conseguimento di obiettivi relativi agli studenti con i quali essi siano entrati direttamente in contatto" e parallelamente di agire su "a) reclutamento e rimozione dei presidi sulla base della performance ottenuta; b) reclutamento e rimozione degli insegnanti" fino ai casi estremi "all'accorpamento o alla chiusura della scuola"... "infine i risultati delle prove dovranno essere confrontati con le performance degli studenti così come tradizionalmente misurata dai voti assegnati dagli insegnanti nel corso dell'anno e negli esami di fine anno.."

Le tappe fondamentali della nascita dell'invalsi

- 1997 (Dir. n. 307 - ministro L. Berlinguer) «Considerato il rilievo della qualità dell'offerta formativa come strumento indispensabile di governo dei processi innovativi avviati dall'autonomia scolastica [...] è istituito, **presso il CEDE**, un *Servizio Nazionale per la Qualità dell'Istruzione*. *Progettazione [...] di uno strumentario per le rilevazioni [...] delle competenze e delle abilità acquisite dagli allievi*» e «*Messa a punto di una speciale struttura di sostegno per lo svolgimento delle prove di esame*» (la TERZA PROVA)

Le tappe fondamentali della nascita dell'INVALSI

- **1999** (DPR 275, art. 10 - Regolamento per l'Autonomia; D. L.vo n.258 - Riordino del Centro europeo dell'educazione)
- **NASCE INVALSI** che *«valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso e analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica»*

Rafforzamento dell'INVALSI

"Progetti Pilota" a partecipazione volontaria delle scuole
(Ministro **Letizia Moratti**)

P1 a.s. 2001/2002	Allievi partecipanti 314.000 Classi partecipanti 14.953 Insegnanti coinvolti 31.000
P2 a.s. 2002/2003	Allievi partecipanti 1.033.345 Classi partecipanti 49.317 Insegnanti coinvolti 150.100
P3 a.s. 2003/2004	Allievi partecipanti 1.445.516 Classi partecipanti 71.037 Insegnanti coinvolti 222.000

Interventi legislativi successivi

Tutti i Ministri mettono mano all'INVALSI

- **Legge 28 marzo 2003, n.53 Art. 3. b)** ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative (Moratti)
- **D. L.vo 19 novembre 2004, n. 286 Art. 2 c.3** Il Ministro [...] individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche [e] provvede con propria direttiva; Art. 3 c.1 g) predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione [...] le prove a carattere Nazionale
- **Legge 27 dicembre 2006, n.296**
- **D. L. 7 settembre 2007 n.147**
- **Legge 25 ottobre 2007, n. 176 e C. M. n. 32 del 14 marzo 2008** rendono obbligatoria la prova INVALSI per l'esame di terza media che negli anni acquista per legge sempre maggior peso nella votazione finale

Presentazione

a cura di Michele Santoro

Grazie per l'attenzione!